



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MARIO GIARDINI"
Scuola dell'Infanzia - Scuola Primaria - Scuola Secondaria di I Grado
Via Caselli, 40 65017 Penne (PE) Tel. 085 8279693 - Fax 085 8279693
E-MAIL: peic82500l@istruzione.it - PEC: peic82500l@pec.istruzione.it
C.F.91111560685 - C.M. PEIC82500L
www.icgiardinipenne.edu.it



**Ai docenti e ai genitori
dell' Istituto Comprensivo "M. Giardini" Penne
AI DSGA
Loro Sedi
Al Sito WEB**

Oggetto: Circolare n. 30 a.s. 2022/2023 -Validità dell'anno scolastico per la valutazione degli alunni

In ottemperanza alla C.M. n. 20 del 04/03/2011, concernente la validità dell'anno scolastico per la valutazione degli alunni, visti il DPR n.122/2009 art.14 c.7, il DPR 88/10 e la L. 169/2008, la Dirigente Scolastica informa che "ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato".

Il Ministero dell'Istruzione ha indicato le modalità con cui procedere al calcolo dell'orario annuale personalizzato rispetto al quale determinare il numero di assenze consentito.

Pertanto si indicano di seguito, per ciascun ordine di scuola, il numero di ore assenze consentito ai fini della validità dell'anno scolastico 2021/2022:

- Scuola Primaria: il monte ore annuale per gli studenti delle classi prime, seconde, terze e quarte è di 891 ore (27 ore x 33 settimane di scuola); per le classi quinte è di 949 ore (27 ore x 4 settimane + 29 ore x 29 settimane);
- Scuola Secondaria di I grado: il monte ore annuale per tutti gli studenti è di 990 ore (30 ore x 33 settimane di scuola);
- il minimo delle ore di presenza a scuola da assicurare per la validità dell'anno, pari ai $\frac{3}{4}$ del suddetto orario annuale personalizzato obbligatorio, ammonta a 743 ore per la Secondaria di I grado;
- al di sotto di tale limite lo studente non può essere ammesso alla classe successiva né all'esame di Stato conclusivo del I ciclo.

Il Collegio docenti ha deliberato i **criteri di deroga** ai suddetti limiti in caso di superamento delle ore di assenza. E' quindi ammissibile la deroga in caso di assenze superiori ad $\frac{1}{4}$ dovute a:

- gravi motivi di salute debitamente documentati;
- terapie o cure programmate;
- donazioni di sangue;

- partecipazione ad attività sportive o agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal CONI;
- aggiornamento permessi di soggiorno;
- eccezionali eventi atmosferici/c.f.r. Circ. Miur Prot. 6588/a34a del 21-05-2013;
- opportuna necessità per l'alunno di proseguire gli studi per realizzare il proprio progetto di vita;
- "ricongiungimento temporaneo o documentato al genitore sottoposto a misure di privazione della libertà personale".

La deroga è prevista per assenze debitamente documentate, a condizione che a giudizio del Consiglio di classe, non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione dell'alunno.

Si precisa che:

- le assenze sono conteggiate in ore e poi trasformate in giorni;
- le assenze devono essere sempre giustificate;
- i docenti sono tenuti al più scrupoloso riscontro della presenza degli studenti per la relativa rendicontazione; il Coordinatore di Classe, in caso di trend negativo, dà informazioni preventive alla famiglia, al D.S. e al C.d. C. in occasione della valutazione quadrimestrale.

Per la scuola primaria non è stabilita una frequenza minima. L'èquipe di classe stabilisce, caso per caso, se la valutazione globale dell'alunno ne consenta il passaggio alla classe successiva.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Alessandra Camilla Medoro



Alessandra Camilla Medoro